FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2003

IL SINDACO

Premesso che la sospensione della Leva obbligatoria già disposta a decorrere dal 1° gennaio 2005 dalla norma di cui all'art.1929, comma 1, del D. Lgs. 15.03.2010 n. 66, non ha fatto cessare, nei confronti dei cittadini di sesso maschile, l'obbligo della loro iscrizione nelle liste di Leva di appartenenza;

Visti gli articoli 1932, 1933 e 1934 del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66;

INFORMA

- I giovani legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003, sono obbligati a presentare, entro il mese corrente, all'Ufficio Leva Comunale, domanda per la loro iscrizione nelle liste di leva.
 - Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i genitori o i tutori.
- Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
 - 1) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
 - 2) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
 - 3) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove:
 - 4) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
 - 5) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.

• I giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva, verranno iscritti d'ufficio nelle liste.

Nello stesso modo saranno iscritti i giovani che, per età presunta, si presenteranno spontaneamente all'iscrizione o vi saranno dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. Essi saranno cancellati dalla lista di leva se, prima della loro incorporazione, risulteranno di età minore di quella presunta.

La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell'art. 1932, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010. Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMUNALE DI LEVA.

Sant'Elpidio a Mare, lì 1° gennaio 2020

II SINDACO

Alessio Terrenzi